

Trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso

Ultima modifica il Martedì, 14 Marzo 2017

Ascolta

Che cos'è un bosco?

Per **trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso** si intende qualsiasi intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione esistente finalizzato a un'utilizzazione del suolo diversa da quella forestale ([art. 19](#), comma 1 della [l.r. 4/2009](#)).

La trasformazione del bosco è vietata ([art. 19](#), comma 2 della [l.r. 4/2009](#)), **fatte salve** le **autorizzazioni** rilasciate dalle amministrazioni competenti ai sensi dell'[art. 146 del d.lgs. 42/2004](#) e dell'[art. 1 della l.r. 45/1989](#), compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale.

Sono a carico del soggetto che intende operare la trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso la **compensazione della superficie forestale trasformata** ([art. 19](#), comma 4 della [l.r. 4/2009](#)) e l'eventuale mitigazione degli impatti sul paesaggio ([art. 146 del d.lgs. 42/2004](#)).

Gli interventi di mitigazione sono integrativi e non sostitutivi degli interventi di compensazione ([art. 19](#), comma 5 della [l.r. 4/2009](#)).

In boschi sottoposti al [vincolo idrogeologico](#):

- la compensazione della superficie forestale trasformata assolve anche alle finalità previste dall'[art. 9 della l.r. 45/1989](#) e comprende gli oneri dovuti a tale titolo ([art. 19](#), comma 4 bis della [l.r. 4/2009](#));
- l'entità della compensazione è ridotta nei casi in cui non è previsto l'obbligo di rimboschimento o di versamento del corrispettivo [[art. 9](#), comma 4, lettere a), b), c), d) della [l.r. 45/1989](#)].

Quando la compensazione non è dovuta?

La compensazione ([art. 19](#), comma 6 della [l.r. 4/2009](#)) può essere effettuata mediante la realizzazione di rimboschimenti con specie autoctone locali, con miglioramenti boschivi (compensazione fisica) o con versamento in denaro (compensazione monetaria).

La Giunta regionale con **deliberazione n. 23-4637 del 6 febbraio 2017** ha fornito disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e stabilito criteri e modalità per la compensazione. Con tale provvedimento sono stati approvati:

- [il documento con le disposizioni sulle trasformazioni del bosco](#)
- [l'Allegato A \(calcolo economico della compensazione\)](#)
- [l'Allegato B \(deposito cauzionale\)](#)
- [l'Allegato C \(elaborati del progetto di compensazione\)](#)

[Le autorizzazioni](#)

[La compensazione](#)

Le nuove disposizioni si applicano alle richieste di autorizzazione paesaggistica presentate dal **1° marzo 2017**.

Per quelle presentate prima di tale data resta valida la **disciplina delle compensazioni antecedente**.

Per ulteriori informazioni:

Settore Foreste

C.so Stati Uniti, 21 – 10128 Torino

foreste@regione.piemonte.it